



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione III Civile

Il Giudice dell'esecuzione,
a scioglimento della riserva assunta all'ultima udienza,
vista l'istanza dei creditori procedenti di fissazione di nuove aste a prezzo ribassato;
letto l'art. 532 c.p.c.;
rilevato che nell'ordinanza di vendita era stato stabilito un ribasso, per la seconda e terza asta, solo del 15%, circostanza che ha reso più difficoltoso la vendita stessa;
visto l'assenso dei creditori e ritenuto che possa autorizzarsi una (sola) ulteriore asta al prezzo base di cui all'ultimo esperimento di vendita, ribassato del 25%;
ritenuto che debba essere integrato il fondo spese;

P.Q.M.

Dispone che il creditore procedente integri il fondo spese, versando l'ulteriore importo di € 1.000,00, da versare sul conto corrente intestato alla procedura.

Dispone che il Professionista delegato proceda ad una sola nuova asta al prezzo base di cui all'ultimo esperimento di vendita, ribassato del 25% (1/4).

Conferma per il resto le istruzioni già impartite al delegato.

Si comunichi

Milano, 16/05/2023

Il G.E.

Laura Cesira Stella